

PIANO DI FORMAZIONE DELLE RSU

2007

PARTE PRIMA

- La formazione delle RSU
- Gli strumenti, i livelli di formazione ed i modelli organizzativi
- La contrattualizzazione del rapporto di lavoro
- RSU, contratto di istituto e autonomia scolastica
- Le pubblicazioni della UIL Scuola per le RSU

PARTE SECONDA

Le novità del CCNL 2006-2009

20 schede sulla contrattazione di istituto e sui diritti delle RSU

APPENDICE

Gli articoli del CCNL 2006 – 2009 che regolano la contrattazione di istituto

LA FORMAZIONE DELLE RSU

Oltre a rappresentare il personale della scuola in cui presta servizio, la RSU è anche espressione della lista in cui è stata eletta e, pur non essendo –di norma- un sindacalista, quasi sempre viene identificata dai lavoratori con l'Organizzazione sindacale con cui si è presentata alle elezioni.

La formazione delle RSU costituisce quindi un duplice e fondamentale impegno della UIL Scuola,

- sia perchè abbiamo il dovere di fornire loro strumenti, consulenza e assistenza per svolgere al meglio il loro compito;
- sia perchè la preparazione e la competenza delle nostre RSU qualificano tutta l'Organizzazione.

Sino ad ora questo impegno è stato assolto in vario modo, a vari livelli e secondo modelli organizzativi diversi.

I risultati delle ultime elezioni, ancora una volta favorevoli alle nostre liste, mentre confermano l'efficacia delle iniziative sin qui adottate, ci inducono a predisporre un piano sistematico di formazione delle Rsu che, senza voler condizionare abitudini e metodi consolidati nei territori, tende ad uniformare, almeno nelle linee generali, le attività formative.

Il punto di partenza è la struttura provinciale, per la quale l'assistenza, la formazione e la consulenza alle Rsu costituiscono una attività molto importante.

GLI STRUMENTI, I LIVELLI DI FORMAZIONE ED I MODELLI ORGANIZZATIVI

Le pubblicazioni. Alla contrattazione di istituto, al ruolo ed ai compiti delle RSU, la UIL Scuola ha dedicato in questi ultimi anni una notevole parte della sua produzione editoriale: oltre al “**Manuale della RSU**” (ristampato ultimamente) che ormai da sette anni accompagna il lavoro dei nostri rappresentanti nelle scuole, ricordiamo la “**Guida al contratto**”, la “**Agenda della Rsu**” ed il “**Prontuario della Rsu**” contenente 80 risposte a quesiti riguardanti il contratto, i permessi, le assenze e gli obblighi di servizio del personale.

Questi testi costituiscono gli strumenti del nostro progetto di formazione che, non potendo essere limitato ad un incontro con gli eletti subito dopo la proclamazione e a qualche altra iniziativa nel corso del triennio successivo, si presenta come un appuntamento importante e impegnativo.

Il modello formativo, di seguito specificato, consiste in tre incontri all'anno della durata di una intera giornata.

Si tratta di garantire un servizio di assistenza e consulenza a cui le nostre Rsu possono ricorrere ogni volta che ne hanno bisogno, con la consapevolezza di avere alle spalle una struttura di riferimento e di supporto che mantiene gli impegni, che assiste i propri eletti e non compare nelle scuole solo ogni tre anni per sollecitare candidature e chiedere voti.

Gli incontri con le Rsu vanno quindi preparati e programmati periodicamente, in base alle esigenze ed alle scelte dei territori e devono favorire la conoscenza, lo scambio di esperienze, il confronto.

Le grandi assemblee sono utili per trasmettere indicazioni di interesse generale, per acquisire pareri, per rafforzare il senso di appartenenza alla UIL; in questi casi la presenza della struttura nazionale, oltre che rappresentare un segno di attenzione per gli iscritti del territorio, è utile anche dal punto di vista politico e promozionale (annunci, servizi e interviste a giornali, radio e televisioni locali).

Per le normali attività è preferibile organizzare **incontri periodici per un numero limitato di Rsu** che facilitano la conoscenza e il dialogo e consentono ai singoli di intervenire, di esporre i problemi e di trovare insieme le soluzioni.

Presso ogni Segreteria provinciale va istituito un gruppo di “esperti della contrattazione” che, una volta formato, sia di supporto al Segretario provinciale sulle materie che attengono le RSU e la contrattazione di istituto, seguendo gli eletti nelle liste della UIL Scuola, chiarendo i loro dubbi, assistendoli nella contrattazione, provvedendo alla loro formazione.

Gli incontri con le RSU potrebbero avere ogni anno tre scadenze fisse, coincidenti con le tre fasi della contrattazione, utilizzando le 20 schede sintetiche di seguito riportate:

- 1) **ai primi di settembre**, con l'avvio del negoziato, si illustrano le finalità, le materie e le norme della contrattazione;
- 2) **a dicembre – gennaio** si verificano lo stato delle trattative ed i rapporti sindacali, si interviene nelle scuole in cui l'accordo non è stato ancora sottoscritto, si chiariscono i dubbi con un dibattito impostato su domande e risposte;
- 3) **entro la fine dell'anno scolastico**, in sede di verifica, si attua una puntuale ricognizione dell'attività svolta, si vedono quante scuole hanno concluso il negoziato nei tempi stabiliti, quante hanno ritardato, i motivi del ritardo, le situazioni ed i motivi di maggiore difficoltà al fine di predisporre proposte e iniziative per l'anno scolastico successivo.

Merita attenzione anche il modo di condurre gli incontri. Il sistema tradizionale (relazione introduttiva, dibattito e conclusioni) appare come un modello superato e sempre meno efficace, soprattutto quando la materia da trattare è ampia e complessa: le relazioni molto lunghe stancano presto l'uditorio, rischiano di trattare argomenti di scarso interesse, tolgono spazio agli interventi, riducono la platea dei partecipanti ad un ruolo passivo.

E' quindi opportuno cominciare a modificare lo schema, riducendo o eliminando le relazioni iniziali, chiedendo quali sono le tematiche più urgenti da affrontare e cominciando a rispondere direttamente alle domande degli intervenuti che si sentiranno così maggiormente coinvolti e protagonisti delle iniziative.

La consulenza diretta (telefono, fax, e-mail, sito internet) costituisce un altro importante strumento di formazione. La raccolta delle tante risposte ai quesiti che ci sono pervenuti ha consentito la pubblicazione dell'ultimo volumetto recentemente inviato alle strutture: il "Prontuario della Rsu".

La Segreteria nazionale sarà impegnata da ora in avanti a realizzare –su richiesta delle Segreterie provinciali- la formazione di questi nuclei di esperti a livello territoriale, che saranno estremamente utili anche in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU, per la predisposizione e la presentazione delle liste e per l'individuazione dei candidati.

La contrattazione di istituto nasce da due provvedimenti, di cui riportiamo una sintesi nelle schede allegate:

- il Decreto Legislativo n°29 del 3 febbraio 1993, che delegifica la disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;
- l'art. 21 della legge n°59 del 1997, che attribuisce l'autonomia agli istituti scolastici.

LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prima del 1993 il rapporto di lavoro del personale della scuola era regolato secondo norme di diritto pubblico (leggi, ordinanze e circolari) e le controversie tra i lavoratori e l'amministrazione erano affidate al ricorso gerarchico.

Con il Decreto Legislativo n°29 del 3 febbraio 1993, inizia la delegificazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti con l'assunzione delle norme del codice civile e l'affidamento di importanti aspetti economici e normativi alla contrattazione fra le parti.

Non si arriva ad una contrattualizzazione piena, sia perché su alcune materie rimane la riserva di legge, sia perché l'ARAN (l'Agenzia che rappresenta il Governo nei negoziati del pubblico impiego) ha una autonomia limitata dalle direttive che riceve dal Governo prima di ogni contrattazione.

Si tratta comunque di una svolta che, nel giro di otto anni (dal 1995 al 2003) attraverso la sottoscrizione di 4 CCNL, introduce la contrattazione integrativa prima a livello nazionale e provinciale e successivamente a livello regionale e di singolo istituto.

Nel mondo della scuola questo processo si accompagna, si intreccia, e viene anche condizionato da tre importanti provvedimenti, ancora oggi non del tutto attuati:

- la modifica del Titolo V della Costituzione e l'attribuzione alle Regioni di alcune competenze in materia di istruzione;
- l'autonomia scolastica;
- il decentramento dell'Amministrazione e soprattutto l'istituzione delle Direzioni regionali che rilevano diverse competenze del Ministero e quelle dei Provveditorati agli studi.

Il passaggio dalle norme di legge al contratto di istituto è un percorso graduale; proviamo a ripercorrerlo attraverso i quattro contratti sottoscritti con L'ARAN.

CCNL 4 agosto 1995

Comincia lo sviluppo del sistema delle relazioni sindacali che prevede

- il contratto collettivo nazionale di comparto (CCNL);
- 8 contratti decentrati a livello nazionale (art. 5, c. 4)
- 8 contratti decentrati a livello provinciale (art. 5, c. 5)

Nelle singole scuole sono previsti solo l'informazione e l'esame (art. 9).

CCNL 26-5-1999

Introduce il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) e prevede

- 13 contratti decentrati a livello nazionale (art. 4);
- 5 contratti a livello provinciale;

introduce la contrattazione di istituto (art. 6), assegnandole 6 materie.

CCNL relativo al biennio economico 2000-2001

Introduce la contrattazione regionale, che tratta le materie precedentemente di competenza dei livelli nazionale e provinciale.

CCNL 24-7-2003

- alleggerisce la contrattazione decentrata nazionale: è abolito il CCNI e dei 12 contratti che si stipulavano con il Ministero rimane solo la mobilità e l'utilizzazione del personale;
- elimina la contrattazione provinciale, contemporaneamente alla soppressione dei provveditori agli studi;
- rafforza la contrattazione regionale, assegnandole complessivamente 9 materie;
- conferma e potenzia la contrattazione di istituto a cui vengono assegnate le 6 materie dell'art. 6 e altre 5 espressamente richiamate nel testo del Contratto.

Nel giro di otto anni siamo passati da una contrattazione decentrata esclusivamente a livello nazionale e provinciale ad una contrattazione regionale e di singolo istituto, con la scomparsa del livello provinciale.

	contrattazione nazionale	contrattazione regionale	contrattazione provinciale	contrattazione di istituto
CCNL 4-8-1995	8 contratti	-----	8 contratti	-----
CCNL 26-5-1999	CCNI + 13 contratti	-----	5 contratti	introduce la con- trattazione di istituto
CCNL 2000-2001	introduce la contrattazione regionale, che assorbe gradualmente il livello nazionale e provinciale			
CCNL 24-7-2003	resta solo la mobilità e l'utiliz- zazione	9 contratti	-----	6 materie

Nel febbraio 2001 le Confederazioni sottoscrivono con l'ARAN il Contratto quadro in materia di conciliazione e arbitrato: le controversie con l'Amministrazione non si affidano più al tradizionale ricorso gerarchico, ma alla diffida, all'arbitrato, al ricorso al giudice del lavoro.

RSU, CONTRATTO DI ISTITUTO E AUTONOMIA SCOLASTICA

La contrattazione di istituto e l'elezione delle RSU sono la logica conseguenza dell'autonomia scolastica, senza la quale non avrebbero ragione di esistere.

Prima dell'autonomia infatti tutte le categorie del personale della scuola svolgevano le proprie mansioni ed i propri obblighi di servizio in maniera assolutamente uniforme, secondo norme definite attraverso leggi, decreti e ordinanze validi su tutto il territorio nazionale. L'assenza del salario accessorio determinava anche un livellamento retributivo.

L'autonomia scolastica, istituita con l'art. 21 della legge n° 59 del 1997, consente ad ogni singolo istituto di ampliare e di organizzare il servizio e le attività secondo le esigenze degli alunni e delle famiglie, utilizzando al meglio le professionalità del personale docente e ATA, rispondendo alle richieste culturali del territorio, modificando sia gli impegni e le modalità di prestazione del servizio da parte del personale, sia l'organizzazione del lavoro all'interno dei singoli istituti.

Al capo di istituto subentra il dirigente, al segretario subentra il direttore dei servizi che coordina le attività del personale ATA, alle circolari ministeriali subentrano le norme contrattuali stabilite tra il dirigente e le RSU che rappresentano i lavoratori, si introducono per la prima volta nella scuola il salario accessorio, il principio della responsabilità ed il concetto di flessibilità: la scuola non si limita più ad attuare programmi e a trasmettere contenuti, ma diventa titolare dell'offerta formativa nel territorio in cui opera.

E' a questo punto che interviene la contrattazione di istituto, che stabilisce modalità e criteri per accedere al salario accessorio, garantisce trasparenza e partecipazione nell'assegnazione dei compiti, degli incarichi, dei turni e delle responsabilità del personale e sostiene il modello di autonomia.

Questo stretto collegamento tra autonomia e contrattazione di istituto è ben evidenziato nell'art. 6 del CCNL 26-5-1999 che, **“contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto”** stabilisce che **“ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali”**.

Le RSU non intervengono su tutte le problematiche della scuola, ma si inseriscono, con le proprie specifiche competenze, in un sistema in cui continuano ad operare gli Organi Collegiali, in coerenza con il POF.

Ne consegue che il primo impegno delle RSU è di attenersi ai compiti definiti nel CCNL, evitando di intervenire sia sulla didattica (di esclusiva competenza del Collegio dei docenti) sia su questioni organizzative e finanziarie (di competenza del Consiglio di istituto).

Il contratto di istituto è quindi un diritto ed uno strumento di tutela dei lavoratori e come tale va perseguito e sottoscritto nei tempi stabiliti, nell'interesse di tutti:

- **nell'interesse della scuola**, perché detta le norme di svolgimento di tutte le attività deliberate per ogni anno scolastico;
- **nell'interesse del personale**, che conosce le norme che regolano i doveri, i diritti e gli impegni che lo attendono nel corso dell'anno scolastico e l'entità dei compensi per le attività aggiuntive;
- **nell'interesse del dirigente**, che attua il Pof non in maniera discrezionale, ma con le modalità ed i criteri concordati con i rappresentanti dei lavoratori.

LE PUBBLICAZIONI DELLA UIL SCUOLA

Presso le Segreterie provinciali della UIL Scuola, sono disponibili gratuitamente per le RSU le seguenti pubblicazioni:

IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2006 - 2009

IL MANUALE DELLA RSU. Guida alla contrattazione di istituto.

Contiene:

- le attribuzioni, i diritti individuali e collettivi delle RSU
- la trattativa con il dirigente
- le materie contrattuali, l'illustrazione degli argomenti ed i modelli di contratto per ogni singola materia
- le materie di informazione
- il fondo di istituto (come si calcola, cosa si paga, quanto si paga)
- le competenze del collegio dei docenti e del consiglio di istituto
- la modulistica per la richiesta dei permessi, della convocazione per la trattativa, dell'assemblea, ecc.

IL PRONTUARIO DELLA RSU. 80 risposte a quesiti di interesse generale riguardanti la contrattazione, le attività aggiuntive, le ferie, i permessi, le assenze, l'orario, gli obblighi di servizio del personale docente e ATA

L'AGENDA DELLA RSU 2007-2008. Contiene una sintesi del "Manuale della RSU"

IL GIORNALE DELLA RSU. Pubblicazione quadrimestrale per l'aggiornamento delle RSU.

LE NOVITA' DEL CCNL 2006-2009

(a)

Il CCNL 2006-2009 modifica notevolmente le norme che regolano la contrattazione di istituto:

stabilisce all'art. 6 tempi certi:

- per l'inizio e la conclusione della trattativa (15 settembre-31 novembre)
- per la liquidazione dei compensi (31 agosto)
- per l'entrata in vigore del contratto (trascorsi 30 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei revisori)

istituisce una Commissione bilaterale (con possibili articolazioni a livello provinciale) incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, a cui le parti si possono rivolgere nel caso in cui i tempi non vengano rispettati (art. 4, c. 4, lettera D);

chiarisce che nella contrattazione sono compresi anche i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lettera L);

introduce 4 nuove materie di informazione preventiva (art. 6, c. 2, lettere B, C, F, G);

LE NOVITA' DEL CCNL 2006-2009

(b)

modifica i criteri di calcolo per l'attribuzione del fondo di istituto (art. 83);

stabilisce che per i docenti le risorse del fondo vanno prioritariamente finalizzate agli impegni didattici attinenti la flessibilità, le ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e potenziamento dell'offerta formativa (art. 88, c. 1);

aumenta i compensi per le attività aggiuntive e prevede uno specifico compenso per lo svolgimento di corsi di recupero per alunni con debito formativo e per particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 lettere C, L e tabella 5);

Nota bene.

Considerando che il nuovo CCNL è entrato in vigore il 29 novembre 2007, quando il fondo di istituto è già stato attribuito con i vecchi criteri, è opportuno che per il corrente anno scolastico la contrattazione venga definita con le norme del CCNL 24-7-2003.

20 SCHEDE

riguardanti

i diritti delle RSU e la contrattazione di istituto

aggiornate al CCNL 2006 - 2009

Le 20 schede che seguono riguardano i compiti e i diritti delle RSU, le competenze degli Organi collegiali, le materie, i tempi e le norme che regolano la contrattazione di istituto.

Le schede sono state predisposte per facilitare il compito dei formatori, che possono utilizzarle (anche mediante proiezione in “slide”) nel modo più adatto alle esigenze dei singoli territori.

Le schede vanno illustrate alle RSU in stretto collegamento con il testo del CCNL (di cui si forniscono i puntuali riferimenti) e con i contenuti del Manuale della RSU.

LA RSU

- ✓ **rappresenta il personale della scuola e contratta con il dirigente le materie definite nel CCNL**
- ✓ **informa e consulta il personale sullo svolgimento della trattativa, dalla definizione delle proposte contrattuali alla firma dell'accordo**
- ✓ **è un organismo che decide in maniera collegiale; in mancanza di unanimità, decide a maggioranza**
- ✓ **è sempre disponibile al confronto e ricerca proposte e soluzioni il più possibile condivise tra le parti**
- ✓ **svolge i compiti conferiti dal CCNL, rispettando il ruolo e le prerogative**
 - **del collegio dei docenti, che decide in materia di didattica**
 - **del consiglio di istituto, che ha competenze organizzative e amministrative**
- ✓ **collabora con la segreteria provinciale della UIL Scuola per la consulenza, l'assistenza e la tutela del personale**

I DIRITTI DELLA RSU

La RSU ha diritto a:

- ✓ **fruire di un monte ore annuo di permessi retribuiti** (30 minuti per ogni dipendente a tempo indeterminato) **che gestisce autonomamente**
- ✓ **convocare l'assemblea del personale, da sola o insieme ad una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto**
- ✓ **utilizzare un locale della scuola attrezzato ad uso ufficio**
- ✓ **concordare con il dirigente la fruizione delle attrezzature e dei servizi della scuola (albo, telefono, fotocopiatrice, internet, posta elettronica ...)**

Inoltre:

- **la RSU decide al proprio interno le questioni riguardanti le dimissioni, la decadenza, le incompatibilità**
- **se decade più del 50% della RSU, i sindacati indicano nuove elezioni entro 50 giorni; nel frattempo la contrattazione può proseguire con il resto della delegazione (CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS, GILDA ed RSU rimaste in carica)**

IL CONTRATTO DI ISTITUTO (I)

Obiettivo prioritario della contrattazione di istituto è la sottoscrizione di un accordo

tra

- **il dirigente, che rappresenta l'amministrazione**

e

- **i rappresentanti dei lavoratori (RSU, CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS)**

sulle materie definite nell'art. 6 del CCNL

Nota bene. La verbalizzazione delle sedute non è obbligatoria.

Il verbale va redatto obbligatoriamente:

- **per la sottoscrizione dell'Accordo**
- **per l'interpretazione autentica**

IL CONTRATTO DI ISTITUTO (II)

- ✓ non è un impegno eccessivamente difficile, perchè si tratta di adattare alle esigenze della scuola alcune norme già definite nel CCNL e di stabilire criteri e modalità con cui si attribuiscono compiti, incarichi e attività aggiuntive necessari per l'attuazione del POF e delle altre attività finanziate con risorse destinate al personale
- ✓ oltre alla conoscenza delle norme, è importante l'atteggiamento con cui la RSU affronta la contrattazione
- ✓ se l'obiettivo è la firma di un accordo, sono da evitare le contrapposizioni, gli atteggiamenti rigidi, le "questioni di principio"
- ✓ servono invece una buona dose di buon senso e di flessibilità, la disponibilità al dialogo, la ricerca di proposte il più possibile condivise sia all'interno della RSU, sia all'interno della delegazione di cui fanno parte anche i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS e GILDA

IL CONTRATTO DI ISTITUTO (III)

- **è un diritto dei lavoratori e va sottoscritto nei tempi stabiliti**
(la trattativa comincia entro il 15 SETTEMBRE e si conclude entro il 30 NOVEMBRE)
- **ha la durata di un anno e può essere prorogato con il consenso delle parti**
- **si attiene alle materie oggetto di contrattazione previste dal CCNL.**
Definisce i criteri per l'attribuzione delle attività aggiuntive, dei compiti, degli incarichi. Applica i compensi stabiliti nelle tabelle 5 e 6 del CCNL, stabilendo solo l'entità dei compensi forfettari (flessibilità, funzioni strumentali, 2 collaboratori del dirigente, incarichi e compiti del personale ATA).
- **evita di affrontare questioni che non siano di stretta competenza contrattuale:**
contrattare –per esempio- il regolamento interno della scuola, o le modalità di sostituzione dei colleghi assenti o le modalità di svolgimento delle assemblee degli studenti, non solo è illegittimo, ma comporta un ingiustificato allungamento dei tempi della trattativa ed una illecita ingerenza rispetto alle competenze ed alle responsabilità degli organi collegiali, del dirigente e delle organizzazioni sindacali.
- **utilizza ogni anno TUTTE le risorse destinate al salario accessorio del personale impegnato nell'attuazione del POF e del Piano delle attività dei docenti e del personale ATA; i soldi non spesi costituiscono:**
 - risorse contrattuali sottratte ai lavoratori;
 - attività formative sottratte agli alunni.

CONTRATTO DI ISTITUTO E ORGANI COLLEGIALI

La contrattazione di istituto si svolge “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali” (art. 6).

Ne consegue che nella scuola vige una sorta di “divisione dei poteri” per cui, fatte salve le attribuzioni e le responsabilità del dirigente,

- la RSU si occupa esclusivamente di contrattazione**
- il Collegio dei docenti ha competenze esclusive sulle questioni che attengono la didattica**
- il Consiglio di istituto si occupa di problemi di carattere organizzativo e finanziario**

Considerato che il mancato rispetto delle competenze spesso è alla base di gran parte del contenzioso che nasce nelle scuole, dedichiamo le prossime due schede agli interventi di competenza delle RSU rispetto al POF ed al Piano delle attività del personale ATA.

CONTRATTO e COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti:

- **delibera il POF (art. 26, c. 3,) in cui può adottare forme di flessibilità e delibera l'eventuale riduzione dell'ora di lezione per motivi didattici e programma le attività da svolgere nel recupero (art. 28, c. 2)**
- **delibera il piano annuale delle attività dei docenti, che comprende gli impegni degli insegnanti e può prevedere attività aggiuntive (art. 28, c.4)**
- **delibera il numero, la tipologia ed i nominativi dei destinatari delle funzioni strumentali (art. 33)**
- **delibera le attività da retribuire relative alle esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, c.1)**

Il contratto di istituto:

- ⇒ **stabilisce un compenso forfettario per il personale impegnato nella turnazione, nella intensificazione del lavoro o in una diversa articolazione dell'orario**
- ⇒ **stabilisce i criteri di attribuzione delle attività aggiuntive e l'entità dei compensi secondo la Tabella 5 allegata al CCNL o in misura forfettaria**
- ⇒ **stabilisce l'entità dei compensi in misura forfettaria**
- ⇒ **stabilisce i criteri di attribuzione delle attività e l'entità dei compensi secondo la Tabella 5 allegata al CCNL o in misura forfettaria**

CONTRATTO E ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA

il Piano delle attività del personale ATA, proposto all'inizio dell'anno scolastico dal DSGA, è adottato dal dirigente in coerenza con il POF (art. 52, c. 3).

Il personale ATA può svolgere:

- un orario di lavoro flessibile, plurisettimanale, o con turnazioni (Piano delle attività, art. 53)
- incarichi e compiti che comportano particolari responsabilità, rischio o disagio (art. 47)
- attività aggiuntive necessarie per la realizzazione del POF
- intensificazione del lavoro obbligatorio (art. 88, lettera E)

Il contratto di istituto

- ⇒ stabilisce i criteri di utilizzazione del personale relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario
- ⇒ stabilisce i criteri per l'attribuzione dei compiti, degli incarichi e l'entità dei compensi forfettari
- ⇒ stabilisce i criteri per l'attribuzione delle attività aggiuntive retribuite con la tabella 6
- ⇒ stabilisce l'entità del compenso forfettario

LE PARTI CONTRAENTI

(CCNL, art. 7)

L'amministrazione è rappresentata dal dirigente

- ✓ è l'unico titolare di parte pubblica delle relazioni sindacali
- ✓ segue personalmente la trattativa e non può delegare nessuno a rappresentarlo

I lavoratori sono rappresentati dalla delegazione sindacale, composta da:

- RSU, che esprime un solo voto decidendo a maggioranza
- i rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari del Contratto nazionale (CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS e GILDA) che partecipano alla trattativa con identici poteri e la stessa dignità delle RSU, assumendo ciascuno autonome decisioni

I TEMPI DELLA TRATTATIVA (CCNL, art. 6)

La trattativa con il dirigente si svolge nei tempi stabiliti nell'art. 6 del CCNL

- **inizia non oltre il 15 settembre**, con la convocazione della delegazione da parte del dirigente, che presenta la propria proposta contrattuale entro i successivi 10 giorni lavorativi
- **si conclude entro il 30 novembre**

Se i tempi non vengono rispettati, le parti possono sottoporre le questioni controverse alla Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, del supporto e del monitoraggio delle relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'art. 4, c. 4, lettera "d" del CCNL

Entrata in vigore del contratto. Una volta firmato, il dirigente invia il testo dell'Accordo al Collegio dei revisori per la verifica della compatibilità dei costi; trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto definitivamente ed entra immediatamente in vigore. Eventuali rilievi sono tempestivamente comunicati alla delegazione sindacale per la riapertura della contrattazione.

LE MATERIE DI CONTRATTAZIONE

(CCNL, art. 6, c. 2)

- 1) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo**
- 2) criteri di assegnazione del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; rientri pomeridiani**
- 3) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti in caso di sciopero (legge 146/1990 e legge 83/2000)**
- 4) attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**
- 5) criteri per la ripartizione del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari**
- 6) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto**

LE RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE AL PERSONALE

- ✓ **risorse assegnate in base alla consistenza organica del personale (art. 85) per retribuire le attività dell'art. 88 (per il calcolo, vedi la scheda specifica)**
- ✓ **risorse per le funzioni strumentali (art. 33)**
- ✓ **risorse per incarichi e compiti del personale ATA (art. 47)**
- ✓ **risorse per progetti approvati contro la dispersione (aree a rischio, art. 9)**
- ✓ **risorse provenienti da leggi (es. la 440/1997 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa)**
- ✓ **risorse provenienti dall'Unione Europea, Enti pubblici o privati**
- ✓ **risorse per il rimborso delle spese dell'autoaggiornamento (nel caso in cui venga deliberato dal Collegio dei docenti nel Piano annuale, ai sensi dell'art. 63, c. 1)**

Tutte le risorse destinate al salario accessorio del personale, qualunque sia la provenienza, sono attribuite con i criteri stabiliti nel contratto di istituto.

Le risorse di provenienza contrattuale sono garantite dal CCNL e sono disponibili sin dall'inizio dell'anno scolastico.

IL FONDO DI ISTITUTO

- ✓ **si calcola con la scheda successiva e serve a retribuire le attività relative all'attuazione del POF ed alle esigenze didattiche e organizzative della scuola**
- ✓ **è destinato esclusivamente al personale della scuola e non può essere utilizzato per il pagamento di persone estranee al comparto**
- ✓ **deve essere speso TUTTO nel corso di ogni anno scolastico per il salario accessorio del personale;**
- ✓ **va ripartito finanziando attività che coinvolgano tutto il personale, tenendo conto:**
 - **delle consistenze organiche del personale docente e ATA**
 - **dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto**
 - **delle diverse attività che si svolgono nell'istituto (educazione degli adulti, attività in carceri e ospedali, corsi serali, convitti, attività di tirocinio)**
- ✓ **i compensi sono stabiliti nelle Tabelle 5 e 6 allegate al CCNL e possono essere attribuiti anche in misura forfettaria (art. 88, c. 1) nel caso in cui non sia possibile quantificare un impegno orario per l'attività richiesta**

COME SI CALCOLA IL FONDO DI ISTITUTO (CCNL, art. 85)

Il nuovo CCNL 2006 – 2009 semplifica notevolmente il criterio di ripartizione delle risorse complessive del fondo tra le singole scuole, che potranno calcolare le risorse annue in base a tre soli parametri:

euro 4.157 x	numero delle sedi di erogazione del servizio	= euro
euro 802 x	n° docenti e ATA in organico di diritto	= euro
euro 857 x	n° docenti in organico di diritto (solo per la secondaria superiore)	= euro
risorse non utilizzate nell'anno precedente		euro
	TOTALE	euro

Le cifre sopra riportate sono quelle definite nel testo della sequenza contrattuale e determinano il calcolo del fondo al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Per conoscere la reale consistenza delle risorse effettivamente disponibili per la programmazione delle attività e per la contrattazione di istituto, occorre detrarre dall'importo complessivo l'aliquota corrispondente agli oneri riflessi, pari a circa il 33%.

Nota bene. I punti di erogazione del servizio riconoscono il grado di complessità organizzativa delle scuole. Sotto questa voce sono considerate tutte le scuole presso le quali viene erogato il servizio scolastico:

- scuole dell'infanzia;
- plessi di scuola primaria;
- scuole secondarie di I e II grado, siano esse istituti principali o sezioni associate.

Sono escluse le succursali degli istituti principali delle scuole secondarie di I e II grado.

LE ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO

(CCNL, art. 88)

- ✓ il particolare impegno professionale “in aula” e la flessibilità organizzativa e didattica (compenso forfettario)
- ✓ attività aggiuntive di insegnamento, fino a 6 ore settimanali (euro 35)
- ✓ attività aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo (euro 50)
- ✓ attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, comprese le ore eccedenti le 40 annue per riunioni del collegio dei docenti (euro 17, 50)
- ✓ prestazioni aggiuntive del personale ATA oltre l’orario d’obbligo e o per l’intensificazione di prestazioni lavorative (tabella 6)
- ✓ attività di due collaboratori del il dirigente scolastico (compenso forfettario)
- ✓ ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del POF
- ✓ particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni

Le indennità di turno notturno, festivo e di bilinguismo, il compenso del sostituto del DSGA e la quota variabile dell’indennità di amministrazione (art. 86, lettere f, g, h, i) sono pagate con risorse aggiuntive a carico dell’amministrazione.

Vanno inoltre retribuite le ore aggiuntive del docente tutor (art. 43, c. 4)

LE ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON RISORSE SPECIFICHE

- ✓ **funzioni strumentali** (art. 33)
 - il collegio dei docenti stabilisce il numero, la tipologia delle funzioni e i destinatari;
 - il contratto di istituto stabilisce i compensi in misura forfettaria

- ✓ **incarichi e compiti di responsabilità, rischio e disagio del personale ATA** (art. 47)
il contratto di istituto stabilisce i criteri di attribuzione e l'entità dei compensi

- ✓ **attività in progetti finanziati a livello regionale con le risorse delle “aree a rischio”** (art. 9)
il contratto di istituto stabilisce i criteri di attribuzione delle attività e l'entità dei compensi

- ✓ **rimborso spese per l'autoaggiornamento** (art. 65, c. 1)
 - il collegio dei docenti decide di utilizzare una parte delle risorse per l'aggiornamento per rimborsare le spese di autoaggiornamento
 - il contratto di istituto stabilisce l'entità e le modalità del rimborso

- ✓ **attività complementari di educazione fisica** (art. 87)

I COMPENSI

Compenso orario docenti per attività aggiuntive all'orario d'obbligo

Docenti di ogni ordine e grado e personale educativo.

- Ore aggiuntive per corsi di recupero alunni con debito formativo: **euro 50**
- Ore aggiuntive di insegnamento: **euro 35** (28,41)
- Ore aggiuntive di non insegnamento: **euro 17, 50** (15,91)

Compenso orario ATA per attività aggiuntive all'orario d'obbligo

Qualifica	ore diurne	ore notturne o festive	ore notturne e festive
• Collaboratori scolastici e istruttori	12, 50	14, 50	17
• Assistenti amministrativi ed equiparati	14, 50	16, 50	19
• Coordinatore amm.vo e Tecnico	16. 50	18, 50	21, 50
• Direttore DSGA	18, 50	20, 50	24, 50

Indennità di lavoro notturno / festivo per gli educatori ed il personale ATA dei convitti

Qualifica	Turno notturno o festivo	Turno notturno e festivo
Personale educativo	19	37, 50
Personale ATA aree A e B	15, 50	31, 50

Indennità di bilinguismo e trilinguismo

Qualifica	Scuole slovene
Insegnanti elementari	312, 50
Personale ATA aree A e B	195

LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

- **gli incarichi, i compiti e le attività aggiuntive sono attribuiti con provvedimento scritto dal dirigente, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nel contratto di istituto**
- **i relativi compensi devono essere liquidati entro il 31 agosto (art. 6, c. 4)**
- **superato tale termine, il lavoratore si rivolge alla RSU che concorda con la Segreteria provinciale della UIL Scuola l'invio al dirigente dell'atto di diffida e, se necessario, richiede l'intervento del giudice del lavoro**
- **le risorse del fondo di istituto di origine contrattuale, garantite dal CCNL e verificate dalla Corte dei conti, sono disponibili sin dall'inizio dell'anno scolastico. Eventuali ritardi nell'accreditamento alla scuola delle risorse dovute è un problema dell'amministrazione, che non può in nessun caso mettere in dubbio il diritto dei lavoratori a percepire i compensi nei tempi stabiliti**

LIMITI DEI COMPENSI

- **il compenso per la collaborazione con il dirigente non può essere cumulato con quello per la funzione strumentale (art. 88 lettera “f”)**
- **il personale docente può svolgere non più di 6 ore settimanali di attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, lettera “b”)**
- **il personale docente a part-time è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo (art. 39 e 58, c. 8)**
- **in base all’art. 89, c.3, il DSGA può percepire:**
 - **un compenso a carico del fondo di istituto fino a 100 ore annue di lavoro straordinario**
 - **ulteriori compensi per prestazioni ed attività connesse a progetti finanziati dall’Unione Europea, Enti pubblici o privati**
- **è possibile stabilire nel contratto di istituto che i compensi individuali non possono complessivamente superare una certa cifra annua**

LE MATERIE DI INFORMAZIONE

(CCNL, art. 6)

INFORMAZIONE PREVENTIVA consente alle RSU di conoscere le risorse, le attività e gli orientamenti della scuola sulle seguenti materie:

- **proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici**
- **piano delle risorse complessive per il salario accessorio, comprese quelle di fonte non contrattuale**
- **criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali**
- **criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento**
- **utilizzo dei servizi sociali**
- **criteri di individuazione e modalità di utilizzo del personale in progetti derivanti da leggi, accordi, intese o convenzioni con Enti**
- **tutte le materie oggetto di contrattazione**

INFORMAZIONE SUCCESSIVA consente alle RSU di esercitare un ruolo di verifica e controllo sulle relazioni sindacali e sulla corretta attuazione del contratto di istituto, sulla base della documentazione che il dirigente è tenuto a fornire sulle seguenti materie:

- **nominativi del personale utilizzato nelle attività retribuite con il fondo (non si applica la legge sulla privacy)**
- **verifica dell'attuazione del contratto di istituto sull'utilizzo delle risorse**

GLI ARTICOLI DEL CCNL

2006 - 2009

CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ISTITUTO

ART. 2 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.

ART. 6 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

- h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

- n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.

ART. 7 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

.....omissis.....

III -A livello di istituzione scolastica le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

- per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;

- per le organizzazioni sindacali: dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

ART. 8 ASSEMBLEE

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.

.....omissis.....

9. Il dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

ART. 9 MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA

1. Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio.

2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulerà, entro i termini di cui all'art.4, comma 3, lettera b, apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta

all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MPI e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.

3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale dell'area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell'offerta formativa..

4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno definiti in sede di contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale.

ART. 32 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.

ART. 33 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo.

ART. 34 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera e).

ART. 35 COLLABORAZIONI PLURIME

1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

ART. 43 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.
2. Esso può essere utilizzato in attività istituzionali in compresenza di un docente della scuola.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurricolari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.

ART. 47 COMPITI DEL PERSONALE ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
 - a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
 - b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.

ART. 51 ORARIO DI LAVORO ATA

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2. In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
 - l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
 - ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
 - miglioramento della qualità delle prestazioni;
 - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.

3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

ART. 54 RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

3. In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.

4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.

5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

6. L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

ART. 55 RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI

1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.

ART. 65 LIVELLI DI ATTIVITÀ

1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento.

.....omissis.....

ART. 73 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:

- a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
- b. laddove il D.lgs.626/94 prevede l'obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;

- e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato e del relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- g. per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

ART. 84 RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto, già definite ai sensi dell'art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere sull'anno 2008, di un importo pari a € 2,36 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo 0,11% della massa salariale alla predetta data.
2. Gli incrementi previsti all'art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7.12.05 ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiché destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive del fondo a decorrere dall'anno 2006.

ART. 85. NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Nuovo testo dell'articolo definito nella sequenza contrattuale)

1. A decorrere dal 31.12 . 2007, l'importo complessivo delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri:
 - 15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
 - 68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
 - 17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

2. In coerenza con i criteri definiti dal comma precedente, il riparto delle risorse complessive di cui all'art. 84 del presente CCNL, disponibili dal 31 dicembre 2007, è effettuato sulla base dei valori unitari annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e dei parametri per anno scolastico di riferimento, di seguito indicati:

- Euro 4.157,00 Euro per ciascun punto di erogazione del servizio;
- Euro 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Euro 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado.

3. I valori unitari indicati al comma 2 saranno oggetto di aggiornamento nel successivo biennio contrattuale, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, nonché con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell'organico di diritto. Nella stessa sede sarà quantificata, ai sensi degli artt. 56 c. 3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del presente CCNL, la decurtazione annuale complessiva a carico del fondo dell'istituzione scolastica, occorrente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione, nella base di calcolo del TFR, degli elementi retributivi di cui ai predetti articoli".

ART. 87 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo.

ART. 88 INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti.

Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.

2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:

- a. il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;
- b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
- c. le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati;
- d. le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 29 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
- e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
- f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL;
- g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
- h. l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
- i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del CIA già in godimento;

- j. la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
- k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF;
- l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

ART. 89 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:

- per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
- per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.

TABELLE DEI COMPENSI

Compenso orario docenti per attività aggiuntive all'orario d'obbligo

Docenti di ogni ordine e grado e personale educativo.

- Ore aggiuntive per corsi di recupero: euro 50
- Ore aggiuntive di insegnamento: euro 35
- Ore aggiuntive di non insegnamento: euro 17,50

Compenso orario ATA per attività aggiuntive all'orario d'obbligo

Qualifica	ore diurne	ore notturne o festive	ore notturne e festive
Collaboratori scolastici e istruttori	12, 50	14, 50	17
Assistenti amministrativi ed equiparati	14, 50	16, 50	19
Coordinatore amm.vo e Tecnico	16. 50	18, 50	21, 50
Direttore DSGA	18, 50	20, 50	24, 50

Indennità di lavoro notturno / festivo per gli educatori ed il personale ATA dei convitti

Qualifica	Turno notturno o festivo	Turno notturno e festivo
Personale educativo	19	37, 50
Personale ATA aree A e B	15, 50	31, 50

Indennità di bilinguismo e trilinguismo Scuole slovene

Insegnanti elementari	312, 50
Personale ATA aree A e B	195